



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373
P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA

**Disposizioni in materia di pesca con draga idraulica
nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
- VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
- VISTO** il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 luglio 1998 relativo all'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento dei

- consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTI** i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'obbligo di sbarco;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un Piano di rigetti per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane;
- VISTO** il decreto ministeriale 17 giugno 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, recante "*Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB)*";
- VISTO** il decreto ministeriale 23 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2020, relativo all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - *Venus spp. (Chamelea gallina)*;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, relativo alla proroga della deroga alla taglia minima della risorsa vongola *Venus spp. (Chamelea gallina)*;
- VISTA** la Circolare prot. n. 13020 in data 31 maggio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- VISTA** la Circolare prot. n. 9984 in data 07 maggio 2018 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- CONSIDERATO** che, nel Compartimento marittimo di Rimini, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata al CO.GE.MO. Rimini, da ultimo con decreto ministeriale 25 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019;
- SENTITI** in merito l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e gli Uffici Locali Marittimi di Cattolica, Bellaria e Riccione, nonché il CO.GE.MO. Rimini;
- VISTA** l'Ordinanza n. 107/2010 emessa in data 04.10.2010 dalla Capitaneria di porto di Rimini, in materia di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini;
- VISTA** l'Ordinanza n. 13/2019 emessa in data 26.03.2019 dalla Capitaneria di porto di Rimini, con cui si è proceduto all'individuazione ed interdizione area di riposizionamento (*restocking*) in mare della risorsa vongola (*Venus spp. – Chamelea gallina*) in attuazione del Piano nazionale di gestione dei rigetti;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota acquisita a prot. n. 19192 in data 05.08.2022, con cui il locale Consorzio di gestione ha chiesto di apportare alcune modifiche alla vigente ordinanza in materia di pesca dei molluschi bivalvi;
- RITENUTO** opportuno adeguare la locale disciplina dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini alla luce di quanto disposto dai menzionati provvedimenti normativi e regolamentari sopravvenuti;
- RITENUTO** necessario, inoltre, approvare con ordinanza i limiti al prelievo della risorsa *Scafarca* o *Scrigno di Venere* (specie "*Scapharca inequalvis*", codice FAO

Alfa3 “FTX”), proposti dal Consorzio di gestione con delibera del 09.02.2021, supportata dal parere scientifico del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano dell’Università di Bologna, al fine di rendere operativa la misura nei confronti di tutte le unità operanti la pesca con draga idraulica in ambito compartimentale;

ORDINA

Articolo 1

(Individuazione area di pesca e CO.GE.MO.)

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, dalla foce del fiume Tavollo al Comune di Cesenatico incluso, in osservanza dello specifico affidamento effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi è demandata al Consorzio di gestione del Compartimento Marittimo di Rimini – in seguito “Consorzio” – in conformità alle misure gestionali derivanti dalla congiunta applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le modalità di traino sono determinate dal Consorzio di gestione.

Per le unità non aderenti al Consorzio, il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello, sul cavo dell’ancora precedentemente calata. È inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l’elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della vongolara siano di uguali dimensioni e non prevedano attacchi sul verricello; inoltre le catene (od i cavi di traino) della draga non devono prevedere incroci ma devono essere liberi e paralleli.

Articolo 2

(Orari di uscita dal porto delle unità)

Come previsto dall’art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, il Consorzio di gestione determina l’orario di uscita dal porto delle unità. Al riguardo, il Consorzio dovrà dare apposita comunicazione scritta delle fasce orarie di uscita, segnalando ogni eventuale loro futura variazione con la massima tempestività. Analogamente dovranno provvedere i Consorzi di gestione confinanti per eventuali unità ad essi aderenti autorizzate ad ormeggiare nei porti del Compartimento.

L’orario di inizio dell’uscita dal porto è fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno, non prima delle ore 05.00.

Per le unità non aderenti al Consorzio, per il periodo dal 1° luglio al 14 marzo di ogni anno, l’uscita dal porto non potrà avere inizio prima delle ore 03.00.

Articolo 3

(Punti ed orari di sbarco del prodotto)

Il prodotto proveniente dall’attività di prelievo dovrà esclusivamente essere sbarcato presso i punti di sbarco di seguito specificati – così come individuati nel decreto ministeriale 17 giugno 2019, citato in premessa – ove, oltre al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, per la risorsa *Venus spp. (Chamelea gallina)* si dovranno porre in essere le misure previste dal Decreto 23 gennaio 2020 in premessa citato in materia di vagliatura e certificazione, secondo le procedure di dettaglio indicate nel “piano operativo” predisposto dal Consorzio in questione.

In particolare, le operazioni di seconda vagliatura, in condizioni ottimali a terra, con restituzione al motopesca di tutte le vongole sopra la taglia minima di riferimento per la conservazione, dovranno avvenire sotto il controllo del Consorzio che rilascerà poi la certificazione prevista. Tutte le imbarcazioni che esercitano l’attività, indipendentemente

dal fatto che le imprese proprietarie e/o armatrici delle medesime aderiscano o meno al Consorzio, sono obbligate ad effettuare la “seconda vagliatura” e, pertanto, le partite del prodotto pescato dovranno avere tutte la suddetta certificazione.

Punti di sbarco nel Compartimento marittimo di Rimini:

- Porto di Cesenatico: banchina dei pescatori lato di Ponente
- Porto di Cattolica: tratto della banchina dalla Madonnina al ponte
- Porto di Rimini: banchina piazzale Boscovich
- Porto di Bellaria-Igea Marina

In casi di particolare necessità, la locale Autorità Marittima può disporre punti di sbarco alternativi a quelli indicati nel presente articolo.

Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle attività di sbarco negli ambiti portuali in tal senso interessati, nonché permettere l'esecuzione dei necessari controlli inerenti il rispetto delle disposizioni in materia di pesca, per tutte le imbarcazioni che esercitano l'attività, indipendentemente dal fatto che le imprese proprietarie e/o armatrici delle medesime aderiscano o meno al Consorzio locale ovvero a Consorzi confinanti, le relative operazioni devono essere effettuate **dalle ore 06.00 in poi**, con possibilità di anticipare lo sbarco del prodotto unicamente in caso di avverse condizioni meteo-marine, previa comunicazione via P.E.C. ovvero, in caso di malfunzionamento, tramite posta elettronica ordinaria, sia nei confronti delle eventuali imprese di pesca non aderenti al Consorzio, sia nei confronti delle Autorità Marittime del Compartimento interessate (Rimini, Cesenatico, Cattolica, Bellaria, Riccione) almeno 12 (dodici) ore prima dell'orario di sbarco.

Per l'operatività di quanto sopra e ai fini di cui all'art. 8 del D.M. 22 dicembre 2000, il Consorzio dovrà dare apposita comunicazione scritta delle fasce orarie in cui è consentito lo sbarco, segnalando ogni eventuale loro futura variazione con la massima tempestività, con le stesse modalità di comunicazione sopra specificate.

Articolo 4 (Modalità di comunicazione)

Per un'efficace e tempestiva valorizzazione delle comunicazioni provenienti dal Consorzio in ottemperanza alle vigenti norme di settore ossia in conseguenza dell'adozione delle misure tecniche atte ad assicurare la gestione razionale della risorsa ad esso affidata (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, per la definizione dei periodi di fermo tecnico obbligatorio o di sospensione volontaria dell'attività di pesca), il Consorzio avrà cura di ricorrere, con la massima tempestività, sempre al sistema di trasmissione via P.E.C. ovvero, in caso di malfunzionamento, tramite posta elettronica ordinaria, sia nei confronti delle eventuali imprese di pesca non aderenti al Consorzio, sia nei confronti delle Autorità Marittime del Compartimento interessate (Rimini e Cesenatico).

Le comunicazioni inerenti l'ulteriore giorno di fermo settimanale di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2020 dovranno essere trasmesse con gli stessi mezzi, a cura del suddetto Consorzio, non oltre la giornata feriale antecedente, sia nei confronti delle eventuali imprese di pesca non aderenti al Consorzio, sia nei confronti delle Autorità Marittime del Compartimento interessate (Rimini, Cesenatico, Cattolica, Bellaria, Riccione).

Articolo 5 (Pesca della Scafarca o Scrigno di Venere “*Scapharca inequivalvis*”)

Per la pesca della risorsa *Scafarca* o *Scrigno di Venere* (specie “*Scapharca inequivalvis*”, codice FAO Alfa3 “FTX”), si applica in ambito compartimentale il limite massimo giornaliero di kg. 200 (duecento) ad unità.

Articolo 6
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, è punita ai sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo n. 4/2012, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente, con particolare riguardo all'art. 1174 del Codice della Navigazione per la violazione delle disposizioni in tema di polizia dei porti.
3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.
4. È abrogata l'Ordinanza n. 107/2010 emessa in data 04.10.2010 dalla Capitaneria di porto di Rimini, nonché ogni eventuale altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

Rimini, *data della registrazione*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.